



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2651 del 22/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2398 del 22/06/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **26/2023** a favore della **Ditta F.lli Ruberto snc di Ruberto Daniele & C.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma1 lett.a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autocarrozzeria con annesso autolavaggio da svolgere in Via Biagio Bonifacio, 3 del Comune di Acquadolci (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA da parte della Ditta F.lli Ruberto snc di Ruberto Daniele & C. per lo scarico in fognatura comunale delle acque reflue di cui all’art. 3 comma 1 lett.a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’esercizio dell’attività di autocarrozzeria con annesso autolavaggio da svolgere in Via Biagio Bonifacio, 3 del Comune di Acquedolci (ME), trasmessa dal SUAP territorialmente competente, con nota prot. n° 4070 del 21/03/2023 e successiva integrazione prot. n° 5129 del 13/04/23, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 9872/23 del 21/03/2023 e 12726/23 del 13/04/2023;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 14764/23 del 03/05/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall’art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l’iter procedurale con l’adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico e il N.O. acustico da parte dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Acquedolci (ME);
VISTO	il parere favorevole con prescrizioni attestante la regolarità allo scarico e il N.O. acustico rilasciati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Acquedolci (ME), con nota protocollo n° 6737 del 17/05/2023, trasmesso dal SUAP del Comune di Acquedolci (ME) e assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 16802/23. Tale atto si allega al presente Provvedimento e ne fa parte integrante (All.1);
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 17522/23 del 23/05/2023 con la quale si chiede all’Ufficio Tecnico di integrare il parere sopracitato anche dal punto di vista urbanistico e igienico-sanitario in considerazione che l’AUA debba comprendere anche il titolo abilitativo di cui alla lett. c);
VISTA	la nota protocollo n° 7573 del 07/06/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 19266/23, con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale integra il parere precedente;
VISTO	il parere di competenza con prescrizioni n° 24 del 14/06/2023 rilasciato dall’Ufficio Catasto Emissioni e Controlli di questa Direzione riportante i limiti alle emissioni in atmosfera provenienti dall’attività di autocarrozzeria;
CONSIDERATO	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo Statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e ss.mm.ii. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 08.06.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 26/2023 a favore della **Ditta F.lli Ruberto snc di Ruberto Daniele & C.** per lo scarico in fognatura comunale delle acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett.a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autocarrozzeria con annesso autolavaggio da svolgere in Via Biagio Bonifacio, 3 del Comune di Acquedolci (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) I reflui depurati provenienti dal lavaggio delle autovetture dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell'Allegato 1, dovrà:

- a) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici, del pozzetto di campionamento a valle del processo depurativo e del punto di innesto alla pubblica fognatura;
- b) eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo dell'autolavaggio, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Oli e Grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di Acquedolci (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
- c) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura; in particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- f) utilizzare i prodotti detergenti tassativamente alle diluzioni indicate dal fornitore e con caratteristiche di biodegradabilità e pH compatibili con la dotazione depurativa in uso, come da indicazione del costruttore/fornitore della stessa;
- g) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- h) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- i) attivare, relativamente al depuratore delle acque di autolavaggio, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare

allagamento (tipo avaria del depuratore o del sistema di allontanamento). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui;

- j) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazze e zone di transito);
- k) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti degli inquinanti come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Valore Limite inquinanti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1	Cabina di verniciatura	Polveri ⁽¹⁾ : 3 SOV ⁽²⁾ (espressi come COT): 50

(1) D.Lgs n° 152/06, Parte V, All. I, Parte III, § 48.2

(2) D.Lgs n° 152/06 Parte V, All. I, Parte III, § 48.3

Art. 5) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n° 152/06, dovrà comunicare, con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione e all'ARPA di Messina, la messa in esercizio e, entro i successivi 30 giorni, la messa a regime. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianto a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza.

Art. 7) Il Gestore è tenuto, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss .mm. ii. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 8) In luogo del controllo annuale, la Ditta, qualora mantenga le condizioni operative descritte, potrà produrre una relazione dalla quale dovranno risultare le quantità e la qualità dei prodotti vernicianti utilizzati, nonché le operazioni di manutenzione svolte sui sistemi di abbattimento presenti. Tale relazione dovrà essere trasmessa, a questa Direzione e all'ARPA di Messina, entro il 31 marzo di ogni anno riferita all'anno solare precedente.

Art. 9) Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri);
2. identificare chiaramente il camino con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza;
3. dotare il punto di emissione di idoneo tronchetto di prelievo dimensionato e posizionato in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi il condotto, la sezione e il sito di prelievo, la piattaforma di lavoro relativa all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
6. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 10) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 11) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Acquedolci (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 12) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Acquedolci (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 15) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Acquedolci (ME), per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina, all'Ufficio Tecnico del Comune di Acquedolci (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 16) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione, presso l'autocarrozzeria e autolavaggio siti in Via Biagio Bonifacio, 3 del Comune di Acquedolci (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 26/2023 a favore della **Ditta F.lli Ruberto snc di Ruberto Daniele & C.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett.a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autocarrozzeria con annesso autolavaggio da svolgere in Via Biagio Bonifacio, 3 del Comune di Acquedolci (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 16 sopra riportati;

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 22.06.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE

PROT. GEN. 6737

DEL 17 MAG 2023



COMUNE DI ACQUEDOLCI

(Città Metropolitana di Messina)

C.A.P. 98070 - Cod. Fisc. 00275550838

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Vittorio Emanuele III

e-mail ufficiotecnico@comunediacquedolci.it

All'Ufficio SUAP
SEDE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 13/03/2013 n. 59).
Parere relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 - del D.Lgs n. 152/2006.

Ditta: F.lli Ruberto Snc di Ruberto Daniele & C. - via Biagio Bonifacio n° 8 – 98070 ACQUEDOLCI (ME).

Premesso che il sig. Ruberto Daniele, nato a Sant'Agata di Militello il 18-05-1989 e residente in Acquedolci via Biagio Bonifacio n. 10, in qualità di gestore e referente AUA della Società "F.lli Ruberto S.n.c. di Ruberto Daniele & C.", esercente presso la sede di via Biagio Bonifacio n. 8 del Comune di Acquedolci, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP del Comune di Acquedolci giusta nota prot. Gen. n°4014 del 20/03/2023 per l'attività di "Carrozzeria con annesso autolavaggio" presso l'attività sopra riportata;

Vista ed esaminata la documentazione presentata dalla Società F.lli Ruberto Snc di Ruberto Daniele & C. ed in particolare gli elaborati grafici e la relazione inerente l'impianto di depurazione;

Dato atto che all'art. 74, comma 1 - lettera h) del D.Lgs. n. 152/2006 vengono definite "acque reflue industriali";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06,

IL RESPONSABILE U.T.C. ESPRIME - PARERE FAVOREVOLE

allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Acquedolci (ME) delle acque reflue industriali prodotte dalla Società "F.lli Ruberto Snc di Ruberto Daniele & C.", nella persona del sig. Ruberto Daniele, sopra generalizzato, provenienti esclusivamente dall'autolavaggio annesso all'interno della Carrozzeria sita in via Biagio Bonifacio n. 8 del Comune di Acquedolci, dove si svolge l'attività di "Carrozzeria con annesso autolavaggio", catastalmente riportato al Foglio n. 5 particelle n. 2180, nel punto di immissione come individuato negli elaborati allegati alla nota prot. gen. 4014 del 20/03/2023.

Per quanto riguarda, invece, il nulla osta acustico,

COMUNICA

che questo Ente non è dotato di un piano di Zonizzazione acustica. Tuttavia si riscontra, dalla documentazione trasmessa e nello specifico dalla "perizia fonometrica", che i valori acustici relativamente alla Carrozzeria e all'annesso autolavaggio, così come rilevati dal tecnico esperto in acustica, rientrano tra i limiti individuati dal D.P.C.M. n. 14/1997 e s.m.i..

Il titolare dello scarico è obbligato:

- al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.. in particolare. lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 Allegato 5 del medesimo Decreto, per lo scarico in pubblica fognatura;

- ad eseguire un'adeguata e periodica attività d'auto-controllo e monitoraggio effettuando, con cadenza annuale, la caratterizzazione dello scarico mediante analisi chimico-fisiche delle acque con campionamento delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione, con riferimento ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006: pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD5, COD, alluminio, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, idrocarburi totali, fenoli, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta. Ciò al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo di cui al punto precedente (analisi chimico - fisiche), interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc. ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- ad impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, ove venisse richiesti.

Il titolare dello scarico, inoltre, è soggetto al divieto di scarico in fognatura delle seguenti sostanze:

- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido, anche se triturato a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamento o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte a produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali e l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- sostanze pericolose di cui alla tab. 5 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

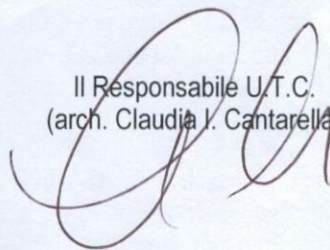
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nel presente parere, si applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà a richiedere l'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative ed a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione degli atti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006.

Il presente parere è assentito ai soli fini del rispetto delle norme ambientali in materia di disciplina degli scarichi, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso a costruire, nulla osta o quant'altro previsto dalla Legge per il caso in specie e non costituisce né sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale avendo esso unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario per consentire il rilascio del provvedimento autorizzativo al SUAP.

Acquedolci, li 16-05-2023




Il Responsabile U.T.C.
(arch. Claudia J. Cantarella)



Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.